



COMUNE DI PULA

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Proposta DELG1-117-2019 del 03/06/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 98 Adottata nella seduta del 05/06/2019

OGGETTO: Autorizzazione alla Sindaca alla costituzione nel giudizio in Commissione tributaria Provinciale proposta da Massa Andrea Avverso accertamento IMU anno 2013.

L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 05 (cinque) del mese di giugno alle ore 10:00

nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE

La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza

con l'assistenza del Segretario Comunale *Dottoressa Maria Lucia Chessa*

ASSESSORI		P	A
COLLU	ILARIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FARNETI	EMANUELE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PIRISINU	OMBRETTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
USAI	FILIPPO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ZUCCA	MASSIMILIANO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

Visto il ricorso notificato in data 07.02.2019, prot. n. 3405, presentato nantì la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari dal sig. Massa Andrea domiciliato presso lo studio del dott. Antonio Mura in via Tirana 24 a Selargius, C.F. MSSNDR40S06H118S, con il quale è stato chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 20130000151 emesso dal Comune di Pula e relativo al pagamento dell'IMU per l'anno 2013;

Considerato che le richieste di annullamento sono infondate in fatto ed in diritto in quanto l'Ente ha legittimamente richiesto il pagamento di quanto dovuto a titolo di IMU;

Ritenuto pertanto necessario costituirsi e difendersi in giudizio;

Visto il comma 3 dell'art. 11 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, il quale dispone che l'Ente locale, nei cui confronti è disposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'Ufficio Tributi, o in mancanza di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l'Ufficio Tributi;

Considerato che

- la Corte di Cassazione con un orientamento giurisprudenziale consolidato che ha confermato la norma sopra citata, anche con la recente sentenza n. 3662/2015;
- l'Ente non dovrà sopportare alcuna spesa legale per la costituzione in quanto lo stesso può essere rappresentato nantì la Commissione Tributaria dal Responsabile dell'Ufficio che ha emesso l'atto impugnato;
- il valore della controversia è inferiore a € 50.000,00 e pertanto si applica il disposto dell'articolo 17 bis del Dlgs 546/1992;
- che la mediazione non ha sortito esito positivo;
- che il ricorso è stato depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale in data 31.05.2019;

Dato atto che sarà cura del menzionato responsabile adottare i successivi atti per la costituzione in giudizio;

Visti

- il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 542;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. Di prendere atto della premessa;

2. Di autorizzare la costituzione in giudizio, in nome e per conto del Comune di Pula, nantì la Commissione Tributaria Provinciale per difendersi nel ricorso presentato da Massa Andrea domiciliato presso lo studio del dott. Antonio Mura in via Tirana 24 a Selargius, C.F. MSSNDR40S06H118S,

Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 05/06/2019

notificato in data 07.02.2019, prot. n. 3405, con il quale è stato chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 20130000151 emesso dal Comune di Pula e relativo al pagamento dell'IMU per l'anno 2013;

3. Di dare mandato al Responsabile Settore Finanziario perché provvedano all'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti;

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO

**Il Responsabile del Servizio Interessato
Dottor Efisio Alessandro Caschili**

Pula, 04/06/2019

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000;

A VOTI unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

1. Di prendere atto della premessa;

2. Di autorizzare la costituzione in giudizio, in nome e per conto del Comune di Pula, nanti la Commissione Tributaria Provinciale per difendersi nel ricorso presentato da Massa Andrea domiciliato presso lo studio del dott. Antonio Mura in via Tirana 24 a Selargius, C.F. MSSNDR40S06H118S, notificato in data 07.02.2019, prot. n. 3405, con il quale è stato chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 20130000151 emesso dal Comune di Pula e relativo al pagamento dell'IMU per l'anno 2013;

3. Di dare mandato al Responsabile Settore Finanziario perché provvedano all'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti;

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente

F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. dal 10/06/2019

Il Segretario Comunale

F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pula 10/06/2019

L'Istruttore Amm.vo Delegato

Firmato Giuseppina La Corte